

Con la conversione in legge del decreto fare (legge 93/2013, pubblicata in G.U N.194 del 20/08/2013) è stata reintrodotta la mediazione civile e commerciale, quale attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere uno o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'istituto della mediazione, inizialmente disciplinato dal D.lgs 28/2010, era infatti stato dichiarato illegittimo dalla Consulta con sentenza 272/2012 per eccesso di delega. Dal 20 settembre p.v., prima di ricorrere al giudice ordinario, sarà obbligatorio il tentativo di conciliazione per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'Istituto avrà un periodo di sperimentazione di 4 anni; dopo i primi due il ministero farà un monitoraggio dei risultati ottenuti. La nuova disciplina prevede una durata massima del procedimento di tre mesi e l'obbligatorietà di essere assistiti da un avvocato. L'istanza di mediazione dovrà essere presentata nel luogo del giudice territorialmente competente e l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi, l'efficacia del titolo esecutivo potrà essere ottenuta con l'omologa del Presidente del Tribunale.

Il ritorno all'obbligatorietà della mediazione determina a carico delle parti interessate una serie di conseguenze nel caso di ricorso alla magistratura. In particolare quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Per informazioni: Servizio Legale tel.0294969793, email: legale@apmi.it